

Da luglio pagamento “stipendi” solo tracciabili

Dal prossimo 1° luglio scatta il divieto per quasi tutti i datori di lavoro privati – salvo quelli domestici – di provvedere al pagamento delle retribuzioni in contanti. Tale divieto riguarda ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c. (indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto), nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Lo prevede la legge di bilancio 2018, che stabilisce che dalla data indicata i datori di lavoro o i committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi: “a) bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato”.

Per scoraggiare eventuali comportamenti elusivi, la legge stabilisce che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione”. La sanzione amministrativa pecuniaria per chi viola tale obbligo (datore o committente) varia da un minimo di 1.000 a un massimo di 5.000 euro.

da *Confedilizia notizie*, maggio '18

Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.